



Tonucci & Partners

**MEMO**

# Regimi fiscali agevolati per chi trasferisce la residenza in Italia

---

luglio 2019

---

## **Introduzione**

Negli ultimi anni, il Legislatore italiano ha introdotto numerose agevolazioni fiscali particolarmente vantaggiose volte ad attrarre investitori e capitali esteri in Italia. Infatti, in luogo dell'ordinario regime di tassazione (aliquota del 43%) applicabile su redditi superiori a 75.000 €, la Legge di Stabilità 2017 ha previsto all'art. 24-*bis* Tuir la possibilità di esercitare l'opzione per la tassazione mediante l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da coloro che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.

Inoltre, la Legge di Bilancio 2019 ha introdotto l'art. 24-*ter* del Tuir rubricato "*Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno*".

Infine, il Decreto Crescita 2019 (D.Lgs. 34/2019) ha significativamente modificato e semplificato la struttura dell'art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 che disciplina il regime agevolativo per i lavoratori che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia.

### **Disciplina introdotta dalla Legge di Stabilità 2017 – Persone fisiche con redditi significativi**

Il nuovo art. 24-*bis* Tuir consente alle persone fisiche, che trasferiscono la loro residenza in Italia, di beneficiare di un regime fiscale che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva forfettaria pari a € 100.000 per ogni annualità su tutti i redditi prodotti all'estero a prescindere dall'ammontare degli stessi.

L'opzione per il regime fin ora illustrato è esercitabile per un massimo di cinque anni ed il pagamento dell'imposta deve avvenire in un'unica soluzione per ciascun anno. Tale regime può estendersi anche a uno o più membri della famiglia. In quest'ultimo caso, sarà necessario corrispondere un'imposta aggiuntiva di € 25.000 per ogni membro della famiglia.

### **Disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 – Reddito da pensione straniera**

Il nuovo art. 24-*ter* Tuir stabilisce che le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la loro residenza in Italia possono chiedere, nella dichiarazione dei redditi, l'applicazione di un'imposta sostitutiva calcolata con un'aliquota al 7% per ogni anno di validità dell'opzione.



## Decreto Crescita 2019: regime fiscale agevolato per i lavoratori “impatriati”

### (i) Lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi

L’art. 5 della L. n. 58/2019 (“Decreto Crescita”), che ha modificato il regime fiscale dei c.d. “impatriati” previsto dall’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, ha introdotto ulteriori benefici per chi trasferisce la residenza in Italia a partire dall’anno di imposta 2020.

In particolare, i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia potranno essere assoggettati a tassazione limitatamente **al 30% del loro ammontare**, a partire dall’anno di imposta nel quale avviene il trasferimento della residenza fiscale in Italia e per i successivi quattro anni (per un totale, quindi, di **5 periodi d’imposta**).

Per poter beneficiare di tale regime:

- i lavoratori devono esser stati residenti all’estero per almeno **2 anni** prima del trasferimento e si impegnano a restare in Italia per almeno i **2 anni** successivi;
- il lavoro deve essere svolto **prevalentemente** in Italia.

### (ii) Sportivi professionisti

Infine, il comma 5-*quater* del novellato art. 16 sopra citato ha previsto che i redditi prodotti in Italia, dagli sportivi professionisti, potranno concorrere alla formazione della base imponibile **limitatamente al 50%** del loro ammontare.

Anche in questo caso, devono essere rispettate le condizioni descritte in precedenza (essere stati residenti all’estero per almeno 2 anni prima del trasferimento e impegnarsi a rimanere in Italia per almeno i 2 anni successivi). Inoltre, gli sportivi professionisti, per poter beneficiare di tale regime, sono tenuti al pagamento di un contributo pari al 5% della propria base imponibile.

\* \* \* \*

Restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale richiesta.

## Tonucci & Partners

Via Principessa Clotilde, 7

00196 ROMA

T. +39 06 362271

F. +39 06 3235161

[www.tonucci.com](http://www.tonucci.com)

# Because we care.

## ITALIA

### Roma

Via Principessa Clotilde, 7  
00196 (RM)  
T +39 06 36227.1  
F +39 06 3235161  
mail@tonucci.com

### Milano

Via Borromei, 9  
20123 (MI)  
T +39 02 85919.1  
F +39 02 860468  
milano@tonucci.com

### Padova

Via Trieste, 31/A  
35121 (PD)  
T +39 049 658655  
F +39 049 8787993  
padova@tonucci.com

### Prato

Via Giuseppe V, 46  
59100 (PO)  
T +39 0574 29269  
F +39 0574 604045  
prato@tonucci.com

### Trieste

Via Del Coroneo, 33  
34133 (TS)  
T +39 040 366419  
F +39 040 0640348  
trieste@tonucci.com

### Napoli

Via Giosuè Carducci, 19  
80121 (NA)  
T +39 081 422784  
F +39 081 418801  
napoli@tonucci.com

### Foggia

Via Vincenzo Lanza, 14  
71121 (FG)  
T +39 0881 707825  
F +39 0881 567974  
foggia@tonucci.com

## ALBANIA

### Tirana

Torre Drin - Rruga Abdi Toptani  
1001 (TR)  
T +355 42 250711/12/14  
F +355 42 250713  
tirana@tonucci.com

## ROMANIA

### Bucharest

Str. Academiei 39 - 41  
Etaj 2, Birou 2.1, Sector 1  
010013 (B)  
T +40 31 4254030/1/2  
F +40 31 4254033  
bucharest@tonucci.com

## SERBIA

### Belgrado

Bulevar Kralja  
Aleksandra 298a  
11000  
T +381 11 6149183  
F +381 11 6149184  
belgrado@tonucci.com